

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

23 Mag 2017

## «Sì» in Corte d'appello ai diritti di rogito per i segretari negli enti locali senza dirigenti

di Gianluca Bertagna

I diritti di rogito vanno corrisposti anche ai segretari di fascia A e B che prestano attività lavorativa negli enti senza la dirigenza. Questa volta a dirlo non è un Tribunale del lavoro, bensì la Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, che con la sentenza n. 272/2017 accoglie il ricorso contro una delle rarissime sentenze che invece ne avevano ritenuto legittimo il pagamento solo ai segretari di fascia C. A questo punto è scontro ad alti livelli: da una parte tutti i giudici che sono favorevoli alla liquidazione dei diritti di rogito a tutti i segretari purché svolgano attività presso enti senza la dirigenza e dall'altra parte la Corte dei conti sezione Autonomie che rimane ancorata graniticamente alla deliberazione n. 21/2015 con la quale viene legittimato il pagamento ai soli segretari di fascia C.

### La norma

L'articolo 10 comma 2-bis del Dl n. 90/2014, con una esposizione non certo cristallina, ha affermato che i diritti di rogito sono riconoscibili solo «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale». La formale lettura della norma ha lasciato qualche dubbio agli operatori i quali hanno interpellato innanzitutto le sezioni regionali della Corte dei conti fino al momento del chiarimento “definitivo” dei magistrati contabili con la citata deliberazione n. 21/2015: i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C; non possono pertanto essere erogati ai segretari di fascia A e B che prestano la loro attività nei Comuni senza la dirigenza.

## **I ricorsi**

La mancata erogazione di tali compensi ha portato quindi i segretari a ricorrere dinanzi ai Tribunali del Lavoro i quali hanno, in maniera quasi totalitaria affermato che il principio di diritto enunciato da parte della Corte dei conti non rispondeva al dettato normativo e quindi, dando ragione ai ricorrenti, hanno condannato i Comuni al pagamento dei diritti di rogito (si veda ad esempio Tribunale di Milano, sentenza n. 2561/2016; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 307/2016; Tribunale di Taranto, sentenza n. 3269/2016; Tribunale di Brescia, sentenza n. 1486/2016 e n. 75/2017; Tribunale di Verona, sentenza n. 23/2017; Tribunale di Monza, sentenza n. 46/2017). Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 411/2017, ha addirittura condannato il Comune al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria (si veda l'articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 5 maggio 2017).

Unico caso controcorrente era stato quello del Tribunale di Bergamo che nella sentenza n. 817/2017 si era allineato con la Corte dei conti. Il segretario, però, ha fatto ricorso e la Corte di Appello gli ha dato ragione con la recentissima sentenza 272/2017.

## **La riflessione**

È quindi giunto il momento di tirare le somme. Dal punto di vista giuridico, è pacifico l'orientamento costante e uniforme dei Tribunali del Lavoro, ma va fatta un'ulteriore riflessione. Nel caso in esame, il Comune ha omesso di pagare al segretario la somma di 3.878 euro per diritti di rogito; dopo la sentenza della Corte di Appello la somma che il Comune dovrà esborsare si aggirerà attorno ai 15mila euro. Oltre al costo degli avvocati, il Tribunale, infatti, ha condannato al pagamento pure degli interessi e alla rifusione delle spese di giudizio di 4.300 euro. E questa, è già una conclusione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved